



**ORDINANZA MUNICIPALE
IN MATERIA DI PARCHEGGI PUBBLICI COMUNALI**

(RM 24.10.2023)

Il Municipio di Riva San Vitale richiama
la Legge organica comunale agli art. 107, 145 e segg. e 192;
il Regolamento comunale in materia di parcheggi pubblici comunali del 24.02.2010;
e ogni altra norma federale e cantonale in materia,

o r d i n a:

**Scopo e
zone**

Art. 1 ¹ La presente Ordinanza in materia di parcheggi pubblici comunali ha lo scopo di promuovere un corretto utilizzo e di disciplinare l'uso e il pagamento delle aree pubbliche di parcheggio in base al Regolamento comunale in materia di parcheggi pubblici comunali e il rilascio di autorizzazioni.

Il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti che non dispongono di parcheggi privati (nucleo).

² La presente regolamentazione si riferisce alle seguenti aree pubbliche di parcheggio (zone) a pagamento tramite parchimetro collettivo (Parkingpay o contanti):

Zona 1

- 2 Piazza Ponte
- 3 Farmacia
- 4 Piazza Valleggio
- 5 Piazzale a lago
- 8 Via Giuseppe Motta
- 9 Via Mons. Sesti
- 12 Negozio (Denner e Banca Raiffeisen)

Zona 2

- 1 Battuta
- 10 Scuole elementari
- 11 Centro sportivo

³ Le zone differiscono nelle tasse per l'occupazione in particolare secondo quanto indicato all'art. 2 cpv. 2.

**Tasse di
parcheggio**

Art. 2 ¹ Nei parcheggi pubblici muniti di parchimetro collettivo le tasse dovute nelle Zone 1 e 2 sull'arco delle 24h sono così fissate:

Zona 1

- in fascia diurna dalle ore 07:00 alle ore 19:00 CHF. 1.50 l'ora;
- in fascia notturna dalle ore 19:00 alle ore 07:00 CHF. 0.50 l'ora.

Zona 2

in fascia diurna dalle ore 07:00 alle ore 19:00: CHF. 1.50 l'ora;

in fascia notturna dalle ore 19:00 alle ore 07:00: gratuito.

² Costituiscono eccezione al cpv. 1 le seguenti zone:

a) parcheggio 3 Farmacia durante la fascia diurna il parcheggio non è soggetto a tassa; ritenuta una sosta massima di 30 minuti;

b) parcheggio 12 Negozio (Denner e Banca Raiffeisen), durante gli orari d'apertura del negozio e della Banca il parcheggio non è soggetto a tassa; ritenuta una sosta massima di 45 minuti. È garantita la gratuità 24h e 7 giorni fino a 15 minuti per l'accesso al bancomat.

Queste condizioni sono valide solo per gli utenti Denner e Banca Raiffeisen.

³ Durante la stagione balneare l'utenza del Lido comunale ha la possibilità di acquistare, unitamente al biglietto di entrata, un' autorizzazione giornaliera di parcheggio per la Zona 2 al costo forfettario di CHF. 6.00.

⁴ Per gli eventi organizzati e gestiti dal Municipio è data la possibilità di acquistare un' autorizzazione giornaliera di parcheggio per la Zona 2 al costo forfettario di CHF. 6.00.

⁵ Le tasse di parcheggio percepite mediante parchimetri collettivi sono dovute 7 giorni su 7.

Autorizzazioni e beneficiari

Art. 3 ¹ Possono beneficiare di autorizzazioni per il parcheggio la cittadinanza residente nelle abitazioni primarie e secondarie situata nell'area del nucleo tradizionale definita dal Piano regolatore comunale e dove non è possibile l'edificazione di parcheggi privati.

² Sono beneficiari di autorizzazioni i titolari di strutture alberghiere, scuole, istituti con i relativi ospiti e le attività economiche come pure le persone che svolgono un'attività sul territorio comunale.

³ Sono equiparati alle categorie di cui al cpv. 2 i docenti e gli operatori scolastici, attivi presso l'Istituto scolastico comunale.

⁴ Le autorizzazioni di parcheggio sono valide unicamente nei parcheggi pubblici comunali muniti di parchimetro collettivo e per le quali vengono specificatamente rilasciate. Negli altri casi fa stato la segnaletica di riferimento.

⁵ Al fine di garantire una corretta rotazione delle aree di parcheggio e reperibilità di stalli liberi, per le categorie di cui al cpv. 2 vengono rilasciate due tipi di autorizzazioni.

- Zona 1 autorizzazioni, valide in tutti i parcheggi pubblici comunali muniti di parchimetro;
- Zona 2 autorizzazioni, valide unicamente per il parcheggio 1 Battuta, parcheggio 10 Scuole elementari e parcheggio 11 Centro sportivo comunale.

⁶ Le autorizzazioni non sono rilasciate per la Zona 1 e per la Zona 2 per gli stalli relativi alle ricariche di auto elettriche.

Tasse

**a)
autorizzazioni
annuali**

Art. 4

Il prezzo delle autorizzazioni annuali di parcheggio e per veicolo è così fissato:

Zona 1 (priorità residenti nel nucleo di cui all'art. 3 cpv. 1)

CHF. 240.00 domiciliati e residenti in abitazioni primarie e secondarie;

CHF. 540.00 altri

Zona 2

CHF. 240.00 domiciliati e residenti in abitazioni primarie e secondarie;

CHF. 420.00 altri

**b)
autorizzazioni
mensili**

Zona 1 (priorità residenti nel nucleo di cui all'art. 3 cpv. 1)

CHF. 35.00 domiciliati e residenti in abitazioni primarie e secondarie ;

CHF. 80.00 altri

Zona 2

CHF. 35.00 domiciliati e residenti in abitazioni primarie e secondarie;

CHF. 70.00 altri.

c) riduzioni

La tassa annua è ridotta del 50% quando l'autorizzazione è concessa dopo il 30 giugno di ogni anno.

È possibile un' autorizzazione pro-rata se la richiesta riguarda la mancata occupazione del parcheggio oltre i 6 mesi.

**Procedura per
l'ottenimento
delle
autorizzazioni
e limitazioni**

Art. 5

L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere formulata presso la Cancelleria comunale producendo la licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiederla.

L'autorizzazione viene certificata attraverso l'applicazione specifica Parkingpay indicante il periodo di validità della stessa e il numero di targa del veicolo.

L'autorizzazione soggiace al pagamento anticipato della relativa tassa.

Ai soggiornanti in case secondarie, se proprietari degli immobili o discendenti diretti, possono essere concesse autorizzazioni annuali trasferibili per loro stessi o per gli ospiti delle loro abitazioni.

In tal caso, dovrà essere fornito il nominativo di una persona di riferimento.

Le autorizzazioni annuali delle Zone 1 e 2, per le categorie operatori economici, docenti operatori scolastici e soggiornanti in residenze secondarie, titolari di strutture alberghiere o scuole per i relativi ospiti sono, di regola, limitate a 40

unità per ciascuna Zona, con possibilità di scelta tra le due opzioni. Le richieste saranno evase in ordine cronologico.

I dati comunicati per il rilascio delle autorizzazioni sono trattati nel rispetto della Legge sulla protezione dei dati (LPD).

Permessi speciali
a) generale

Art. 6 ¹ Non è ammessa la sosta notturna ripetuta regolarmente dello stesso veicolo nel medesimo stallo di un parcheggio pubblico.

² In casi eccezionali, può essere concesso un permesso speciale, limitato nel tempo, su richiesta motivata degli interessati al Municipio per il tramite della Cancelleria comunale. In tal caso, potrà essere stabilita la Zona di parcheggio dove lasciare tali veicoli, ritenuto che la presente possibilità è unicamente ai possessori di un'autorizzazione.

b) disabili

³ Il contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, consente al titolare di parcheggiare a tempo illimitato oltre il tempo consentito per le persone domiciliate o residenti nel Comune.

Per gli utenti con disabilità, non domiciliati o residenti nel Comune, l'occupazione è limitata a 3 ore al massimo.

Sanzioni

Art. 7 ¹ Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle Zone di parcheggio sono punite dagli organi di Polizia.

² Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la multa sino ad un importo massimo di CHF. 10'000.00 e secondo quanto previsto dagli art. 145 e seguenti della Legge organica comunale.

Abrogazione e entrata in vigore

Art. 8 La presente Ordinanza municipale:

- a) abroga ogni precedente regolamentazione in materia;
- b) Entra in vigore con il 1.1.2024 riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

Antonio Guidali

Lorenza Capponi

Riva San Vitale, 30.10.2023
RM del 24.10.2023

Pubblicata agli albi comunali dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023